

N. 04647/2009 REG.SEN.
N. 01545/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2008, proposto da:

Bogoni Giorgio Valentino, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Conforti, Dario Mastria, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Conforti in Milano, via S. Maria Valle, 1;

contro

Comune di Baranzate, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio, in Milano, piazza San Babila, 4/A, è elettivamente domiciliato;

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 21.5.2008, prot. n. 7706 con cui il Comune ha negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di quattro unità abitative in luogo della esistente unità ad uso socio – culturale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Baranzate;

Visti i motivi aggiunti, depositati in data 19.2.2009, con cui il ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Mastria e Sarli (in sostituzione di Viviani);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Bogoni ha presentato in data 4.4.2007 istanza per il rilascio di permesso di costruire per un intervento di cambio di destinazione d'uso con opere ai fini della realizzazione, nell'immobile sito in via Gorizia n. 69/83, di quattro unità abitative in luogo della esistente unità adibita a sede di un'associazione.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Comune di Baranzate ha rigettato l'istanza per i seguenti motivi:

I. non risulta presentata la documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto con rilievo planivolumetrico quotato del sito esteso alle aree limitrofe né la verifica di tutte le distanze previste dalle norme vigenti: confini, pareti finestrate, canne fumarie, soleggia menti;

II. non risultano verificati i requisiti minimi di illuminazione naturale diretta di cui all'art. 3.4.11 del vigente regolamento locale d'igiene che, stante la presenza di un edificio frontistante pluripiano, deve essere opportunamente verificata ai sensi del cap. 4 lett. C punto 6 del manuale tecnico del r.l.i.;

III. "il fabbricato fu oggetto di cambio di destinazione d'uso da magazzino a sede di attività socio – culturali, peraltro non risulta già destinato a residenziale, bensì ad attività compatibile (urbanisticamente) con la residenza”;

IV. la verifica del raggiungimento del f.l.d., requisito necessario per la trasformazione delle uu.ii. ad uso residenziale, non risultando dimostrata in sede di progetto ma, eventualmente, solo a fine lavori, non consente il rilascio del permesso di costruire per il quale la verifica dei requisiti igienico – sanitari costituisce presupposto indispensabile per il rilascio stesso.

2. Avverso tale determinazione insorge il ricorrente, articolando le seguenti censure:

I. quanto al terzo motivo di diniego: violazione e falsa applicazione dell'art. 15 delle n.t.a., nonché dell'art. 51, c.1, l.r. n. 12/2005; eccesso di potere sotto i profili della perplessità, dello sviamento, dell'illogicità manifesta, del difetto del presupposto, della contrarietà con una precedente valutazione dell'amministrazione; violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 per difetto di motivazione;

II. sulla verifica dei requisiti di illuminazione naturale diretta (motivi nn. 2 e 4 del diniego): violazione e falsa applicazione dell'art. 145 del regolamento edilizio e dell'art. 3.4.11 del regolamento locale di igiene; eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà intrinseca, contrasto con il parere favorevole dell'a.s.l., violazione del principio generale di proporzionalità dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 10 bis, c.2, l. n. 241 /1990;

III. quanto al primo motivo di diniego: violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 167 del regolamento edilizio comunale; violazione e falsa applicazione del divieto di inutile aggravamento del procedimento ex art. 1, l. n. 241/1990; eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, contrasto con una precedente valutazione dell'amministrazione, sviamento e violazione del principio generale di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa.

Con nota depositata in giudizio il 19 febbraio 2009 e notificata al Comune di

Baranzate ed all'a.s.l., il ricorrente chiede che gli vengano risarciti i danni subiti per effetto dell'illegittimo diniego.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Baranzate, contestando la fondatezza delle censure dedotte.

4. All'udienza del 6 maggio 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta le ragioni di diniego fondate sulla mancata dimostrazione dei requisiti di illuminazione naturale diretta (motivi nn. 2 e 4 del provvedimento), è privo di fondamento.

6. L'art. 145, lett. d) del regolamento edilizio del Comune di Baranzate rinvia al regolamento di igiene locale ai fini della definizione dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta. Il regolamento di igiene locale disciplina tali requisiti all'art. 3.4.11.

7. Il ricorrente ha depositato in giudizio una versione di tale disposizione differente rispetto a quella prodotta dall'amministrazione.

8. La versione del regolamento cui va fatto riferimento è quella approvata dall'a.s.l. n. 1 della Provincia di Milano - con deliberazione del d.g. n. 270 del 29.4.2004 - ai sensi dell'art. 9, l. Regione Lombardia n. 64/1981, norma che prevede, per l'appunto, l'approvazione da parte dell'a.s.l., sulla base del regolamento tipo regionale, di regolamento locale tipo di igiene con le eventuali modifiche ed aggiornamenti, per i comuni compresi nella zona socio - sanitaria (la versione depositata dal ricorrente è, invece, il regolamento tipo della Regione Lombardia).

9. L'art. 3.4.11, nella versione approvata dall'a.s.l. n. 1 della Provincia di Milano, prevede espressamente che la superficie illuminante utile debba essere riportata sul progetto e che in fase di progetto debbano essere esplicitate le soluzioni tecniche che consentano di ottenere il requisito di un fattore di luce diurna (f.l.d.) non inferiore a 0,018.

10. La pretesa del ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di costruire a prescindere dalla dimostrazione, in sede di progetto, del rispetto del requisito minimo di illuminazione naturale diretta si pone, pertanto, in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 3.4.11 del vigente regolamento locale d'igiene.

11. Né la prossimità di un edificio che ostacola l'illuminazione costituisce un impedimento a tale dimostrazione in quanto il manuale tecnico disciplina espressamente tale ipotesi e la soluzione progettuale che deve essere adottata.

12. Il rigetto dell'istanza nonostante il rilascio da parte dell'a.s.l. di un parere favorevole condizionato alla misurazione del f.l.d. al termine dei lavori, non è, dunque, causa di illegittimità del provvedimento essendo corretta l'applicazione del regolamento di igiene locale data dal Comune.

13. Non è stata, infine, commessa alcuna violazione dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990: l'amministrazione ha, difatti, ribadito nel provvedimento definitivo di diniego - mediante il richiamo al regolamento di igiene locale ed al relativo manuale - la ragione del mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

14. Attesa la legittimità del motivo di diniego, non porterebbe comunque all'annullamento dell'atto la fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, che pur sussiste con riferimento alle censure proposte con il primo motivo. In particolare: l'affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui "il fabbricato fu oggetto di cambio di destinazione d'uso da magazzino a sede di attività socio - culturali, peraltro non risulta già destinato a residenziale, bensì ad attività compatibile (urbanisticamente) con la residenza" non chiarisce, difatti, le ragioni per le quali non sarebbe ammissibile l'intervento edilizio richiesto, che propone un mutamento di destinazione d'uso rispettoso della previsione di cui all'art. 15 delle n.t.a. che, nella zona in cui ricade l'immobile, consente l'insediamento della residenza e di tutte le attività compatibili con essa..

In presenza di un provvedimento sostenuto da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, la giurisprudenza è, difatti, concorde nel ritenere sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi, per escludere che l'atto possa essere annullato in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).

15. L'infondatezza della domanda di annullamento dell'atto impugnato comporta anche il rigetto dell'istanza risarcitoria.

16. Per le ragioni esposte il ricorso è dunque, infondato, e va pertanto respinto.

17. Il Collegio ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO